



Servizio Politiche Sociali

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. E) D.Lgs N. 36/2023, DA ESPLETARSI SULLA PIATTAFORMA MEPA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TERRITORIALE EDUCATIVO DI TUTORAGGIO E DI ACCOMPAGNAMENTO INCLUSIVO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVI FRAGILITA' E A RISCHIO DI EMARGINAZIONE SOCIALE – CIG A0162E0AF4

DISCIPLINARE DI GARA

II DIRIGENTE

rende noto che è indetta dal Servizio Politiche Sociali del Comune di Cagliari la procedura per l'affidamento del SERVIZIO TERRITORIALE EDUCATIVO DI TUTORAGGIO E DI ACCOMPAGNAMENTO INCLUSIVO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVI FRAGILITA' E A RISCHIO DI EMARGINAZIONE SOCIALE.

1. SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento avverrà con procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50 Dlgs. 36/2023 (di seguito Codice), mediante RdO aperta sul MEPA rivolta a tutti gli operatori economici iscritti alla categoria merceologica "SERVIZI – Servizi Sociali", da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 50, comma 4 e dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023.

La disciplina applicabile è quella prevista dal Codice per gli appalti dei servizi sociali sotto soglia comunitaria, da quella dettata dal presente disciplinare e dagli altri atti della procedura.

La procedura di gara verrà gestita tramite la piattaforma del MePA.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CONSIP S.p.A .

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario al ripristino del normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il luogo di svolgimento del servizio è Cagliari.

2. RESPONSABILE DEL PROGETTO

Il Responsabile unico del progetto è la dott.ssa Daniela Pompei, indirizzo mail daniela.pompei@comune.cagliari.it.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

3.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Disciplinare di gara;
- b) Relazione Tecnico-Illustrativa di stima;
- c) Capitolato speciale;
- d) Protocollo di legalità – Patto integrità del Comune di Cagliari, approvato con deliberazione G.C. n.111 del 23.06.2023 di Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025. Il protocollo costituisce parte integrante e sostanziale della documentazione di gara e del successivo contratto. La sua espressa sottoscrizione e allegazione è condizione di ammissione alla gara;
- e) DGUE;
- f) Allegato 1 – Istanza di ammissione e dichiarazione integrativa al DGUE;
- g) Allegato 2 – Modello di Offerta Economica;
- h) tabella del personale, ai fini dell'applicazione della clausola sociale

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sul sito istituzionale della stazione appaltante, www.comune.cagliari.it nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: https://www.comune.cagliari.it/portale/it/ammtrasp_09_02_01.page digitando il CIG e sul portale Mepa (www.acquistinretepa.it).

3.2 CHIARIMENTI

Le richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate entro e non oltre il termine indicato nella RDO esclusivamente avvalendosi del portale Mepa della Consip (www.acquistinretepa.it). Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti al di fuori della piattaforma Mepa e a quelli pervenuti oltre il termine ultimo indicato nella RDO. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

3.3 COMUNICAZIONI

Gli operatori economici sono tenuti ad indicare l'indirizzo PEC o, solo per gli operatori economici aventi sede in altri Stati membri, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Tutte le comunicazioni tra Amministrazione comunale e operatori economici relative alla gara si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'interno della sezione di gara del portale MePA. È onere e cura di ciascun operatore economico prendere visione dei messaggi presenti.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. OGGETTO, VALORE DELL'APPALTO e SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché deve essere assicurata l'unitarietà del servizio nel territorio cittadino e la suddivisione dei lotti comporterebbe un aggravio del procedimento, con dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa in violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023.

Categoria merceologica: SERVIZI – Servizi Sociali - CPV 85320000-8

CIG: A0162E0AF4

Il contratto collettivo applicato è il CCNL Cooperative Settore Socio Sanitario, Assistenziale-Educativo e di Inserimento Lavorativo.

L'importo dell'appalto è pari a € 615.224,25, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in € 544.446,24, calcolati sulla base del costo del la-

voro da CCNL Cooperative Settore Socio Sanitario, Assistenziale-Educativo e di Inserimento Lavorativo come determinato dal Decreto Direttoriale n. 7 del 17/02/2020, come dettagliato nella relazione tecnico illustrativa.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

L'importo dell'IVA con aliquota al 5% è pari a € 30.761,21.

In considerazione della fattispecie del Servizio non sussiste la necessità di redigere il DUVRI, pertanto gli oneri di sicurezza sono pari a € 0,00.

Il valore complessivo dell'appalto ai fini della determinazione delle soglie comunitarie (art. 14 D.lgvo 36/2023) è stimato in **€ 732.127,28**, IVA al 5% esclusa, comprensivo del valore dell'eventuale proroga tecnica stimata in 3 mesi e dell'eventuale ricorso al quinto d'obbligo quantificato come di seguito dettagliato:

- valore dell'appalto: **€ 615.224,25**, oltre IVA 5%;

- valore della manodopera non soggetto a ribasso: **€ 544.446,24**

- valore soggetto a ribasso: **€ 70.778,01**

- valore eventuale proroga tecnica per tre mesi: **€ 76.903,03**, oltre IVA 5%.

- valore massimo dell'eventuale estensione del servizio con ricorso al quinto d'obbligo: **€ 40.000,00** per l'intera durata dell'appalto, oltre IVA 5%.

L'appalto è finanziato con fondi del Bilancio comunale e fondi regionali (Fondo unico).

5. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI e REVISIONE PREZZI

La durata dell'appalto (esclusa l'eventuale opzione di proroga) è di ventiquattro (24) mesi a decorrere dalla data di stipula del Contratto o dalla data di consegna del servizio e di avvio di esecuzione anticipata dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 3 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 76.903,03, al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. L'ammontare del servizio potrà essere aumentato da parte dell'Amministrazione comunale, nei limiti del cd. Quinto d'obbligo, per un importo massimo di € 40.000,00 al netto dell'iva, per l'intera durata dell'appalto.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice, disponibili al momento del pagamento del corrispettivo.

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (aggregazione di retisti);

- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;

partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;

partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Coloro che intendono partecipare alla gara dovranno, pena l'esclusione, far pervenire la documentazione richiesta mediante l'utilizzo della piattaforma telematica (Mepa), entro il termine perentorio ivi indicato. Oltre il termine stabilito non potrà essere validamente presentata alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o integrativa di offerta precedente. Tutta la documentazione da produrre dovrà essere redatta in lingua italiana oppure, in caso di redazione in lingua straniera, dovrà essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

7. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo ed essere abilitati al MePA nella categoria Servizi-Servizi Sociali.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) e, per le informazioni non presenti, con richiesta agli Enti preposti.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità approvato con deliberazione G.C. n. 111/23 del 23/06/2023 costituisce causa di esclusione dalla gara-

8. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

Gli operatori economici devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

b) per le cooperative sociali: iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali alla data di scadenza dell'RDO;

c) per tutti i soggetti che hanno una posizione INAIL o INPS attiva: essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica;

d) essere in regola con l'applicazione della normativa relativa alla sicurezza sul luogo di lavoro e rispettare le norme per il diritto al lavoro dei disabili;

e) applicare al personale dipendente il contratto nazionale del settore e i contratti integrativi, territoriali e aziendali vigenti.

L'operatore economico non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni

richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante.

Qualora non disponibili nel fascicolo, la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, nell'istanza di partecipazione alla gara degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

8.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato globale maturato nel triennio precedente almeno pari a € 500.000,00 IVA esclusa.

La richiesta di fatturato fornisce garanzia di ricevere offerte serie e attendibili, evitando che operatori economici con insufficiente dimensione economica e organizzativa possano presentare offerte non adeguatamente ponderate.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

8.3. REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

L'operatore economico deve avere eseguito regolarmente nell'ultimo triennio antecedente alla data di pubblicazione della RdO servizi per almeno un anno, anche non continuativi, di tutoraggio o servizi analoghi di inclusione sociale di importo minimo pari a € 40.000,00

La comprova del requisito, è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

8.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

- a) Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- a) Il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

8.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
- I restanti requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti dal consorziato esecutore.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

- I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.
- Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

9. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

- b) possedere i requisiti di ordine speciale oggetto di avalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

10. SUBAPPALTO

Considerata la natura e peculiarità del servizio, non è ammesso il subappalto.

11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale delle Cooperative Settore Socio Sanitario, Assistenziale-Educativo e di Inserimento Lavorativo, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL Cooperative Settore Socio Sanitario, Assistenziale-Educativo e di Inserimento Lavorativo.

I dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nella tabella contenente il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.

In caso di aggiudicazione a Cooperative, anche in forma consorziata o in raggruppamenti, l'avvio del servizio sarà subordinato all'acquisizione del verbale di revisione, con esito regolare, della Cooperativa, ai sensi del D.Lgs. n. 220/2002 e s.m.. In caso di aggiudicazione a Cooperative sociali, anche in forma consorziata o in raggruppamenti, l'avvio del servizio sarà subordinato anche all'acquisizione del verbale di revisione annuale, con esito regolare, della Cooperativa, ai sensi della L. 381/1991.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 77,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre

2022 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma MEPA. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il giorno e l'ora indicati nella RdO, a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto nel disciplinare al punto 1.

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate sul MEPA, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'"OFFERTA" è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta tecnica ;
- C – Offerta economica .

Si precisa che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

L'istanza di partecipazione è redatta sul modello predisposto dalla Stazione appaltante e messo a disposizione nella Piattaforma.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con il soccorso istruttorio può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di cinque giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma MePa per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) istanza di ammissione - dichiarazione integrativa DGUE
- 2) DGUE
- 3) eventuale procura;
- 4) PASSoe
- 5) documentazione in caso di avalimento
- 6) documentazione per i soggetti associati

15.1 ISTANZA DI AMMISSIONE - Dichiarazione integrativa DGUE ED EVENTUALE PROCURA

L'istanza è redatta secondo il modello reso disponibile dall'Amministrazione sul MEPA.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al comma 3 dell'art. 94.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data della RdO;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data della RdO
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data della RdO.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente;
- di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento approvato con deliberazione G.C. n. 111/23 del 23/06/2023 di Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 reperibile sul sito https://www.comune.cagliari.it/portale/page/it/piao_piano_integrato_di_attivita_e_organizzazione_20232025?contentId=STR146318 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165 del 2001 per aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter (ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime amministrazioni nei confronti

dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri) per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego;

- di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità adottato con deliberazione G.C. n. 111/23 del 23/06/2023, allegato alla documentazione di gara;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- accetta i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
- indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di operatori economici aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni previste dal Codice;
- autorizza, qualora un altro operatore economico, partecipante alla gara, eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un altro operatore economico, partecipante alla gara, eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione Appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 indica, ad integrazione di quanto indicato nel DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- dichiara di mantenere valida l'offerta per un tempo non inferiore a **180** giorni dal termine fissato per la presentazione dell'offerta;
- dichiara che, con riferimento alla presente gara, l'operatore economico non ha in corso e non intende attuare intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 101 e seguenti del TFUE (ex art. 81 e seguenti del Trattato CE) e gli artt. 2 e seguenti della Legge n. 287/1990 e s.m.i.;
- dichiara di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto previsto nel Capitolato tecnico e nel Disciplinare di Gara, nonché in tutti i chiarimenti pubblicati sul portale MePA nonché di impegnarsi ad eseguire l'Appalto nei modi e nei termini stabiliti nella predetta documentazione di gara;
- dichiara che è in grado di garantire le figure professionali indicate nel Capitolato Tecnico;
- dichiara di accettare, in caso di aggiudicazione, la consegna del servizio, nelle more della stipula del contratto d'appalto;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

La stazione appaltante considera le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera o\) del decreto legislativo succitato](#) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il PASSOE dell'ausiliaria,
- 2) la dichiarazione di avalimento;
- 3) il contratto di avalimento;

Nel caso di avalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.5. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

L'autocertificazione sui requisiti dell'operatore economico deve essere resa mediante DGUE.

L'operatore economico compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche.

Il DGUE deve essere interamente compilato per le parti di interesse, firmato digitalmente e caricato a Sistema.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma MEPA nella relativa sezione, a pena di inammissibilità dell'offerta. Deve essere contenuta in un unico file, al fine del suo corretto caricamento nella sezione dell'offerta tecnica per la gara su MePA.

L'offerta deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi/forniture offerti;
- b) in caso di avalimento premiale, contratto di avalimento;

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso dal CCNL Cooperative Settore Socio Sanitario, Assistenziale-Educativo e di Inserimento Lavorativo inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e la documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

Ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale, il concorrente allega all'offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, modalità con cui si intendono svolgere le prestazioni oggetto del medesimo, l'organizzazione del lavoro e le caratteristiche organizzative del servizio, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati.

Devono essere precisati eventuali elementi aggiuntivi, migliorativi e innovativi offerti dall'Organismo.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato d'onori, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Il progetto dovrà essere composto da un massimo di dieci pagine, in formato A4 con l'utilizzo del carattere Arial 12, interlinea singola, inclusi eventuali allegati e tabelle (con medesimo carattere e interlinea). Non si tiene conto di quanto esplicitato nelle pagine di progetto ulteriori rispetto a quelle indicate come numero massimo (dieci).

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo procuratore.

Nel caso di operatori economici associati, l'Offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

L'Offerta Tecnica, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, non deve contenere alcun riferimento, diretto o indiretto, all'Offerta Economica.

L'Offerta Tecnica deve specificare, nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, di Consorzio ordinario o di concorrenti GEIE, o imprese retiste, costituiti o da costituirsi, le parti del Servizio che, in caso di aggiudicazione, saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati o consorziati.

Tutta la documentazione di cui all'Offerta tecnica deve essere presentata in formato digitale.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

In base a quanto disposto dall'articolo 53, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, vigente sino al 31/12/2023, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. Sul punto, si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere fornito un principio di prova da parte dell'offerente. La dichiarazione sulle parti dell'offerta coperte da riservatezza deve quindi essere accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;
- fornisca un *"principio di prova"* atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Non sono pertanto ammissibili generiche e non circostanziate indicazioni circa la presenza di ragioni di riservatezza. L'Amministrazione comunale si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza presentata con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

La dichiarazione sopra indicata deve essere inserita all'interno dell'Offerta Tecnica con la denominazione *"Segreti tecnici e commerciali"*.

Tutta la documentazione deve essere datata e sottoscritta digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante dell'Impresa concorrente ovvero da persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Documentazione Amministrativa.

17. OFFERTA ECONOMICA

Oltre all'Offerta economica predisposta automaticamente dal sistema, deve essere compilato l'Allegato 4 "Modello Offerta Economica" predisposto dall'Amministrazione specificando i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza aziendali.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta digitalmente dal concorrente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma nella relativa sezione. L'offerta economica firmata secondo le modalità per la sottoscrizione della domanda, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) ribasso percentuale su € 70.778,01, al netto di Iva.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali

- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) la stima dei costi della manodopera.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare con apposita relazione da inserire unitamente al modello di offerta economica che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

La Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti, sulla base dei criteri sotto-elencati e dei sub-criteri definiti all'interno di ciascun criterio principale, fermo restando che è fatta salva la possibilità di non attribuire ad alcun criterio il massimo del punteggio di volta in volta consentito.

Con l'attribuzione del coefficiente di valutazione si intende espresso il giudizio del Commissario sulla singola voce, senza necessità di alcuna specificazione o motivazione. E' comunque facoltà della Commissione di gara stilare schede di sintesi delle principali caratteristiche delle offerte presentate.

L'attribuzione dei punteggi avviene tenendo conto dei seguenti parametri: chiarezza espositiva della relazione, grado di dettaglio, articolazione degli interventi, pertinenza ed efficacia dei servizi aggiuntivi/migliorativi proposti rispetto alle linee di intervento esplicitate nel capitolato, loro congruenza rispetto alle finalità e agli obiettivi dell'Amministrazione così come si evincono dal capitolato d'onori.

In particolare, la Commissione giudicatrice procede all'attribuzione dei punteggi previsti, sulla base dei criteri sotto-elencati e dei sub-criteri definiti all'interno di ciascun criterio principale, fermo restando che è fatta salva la possibilità di non attribuire ad alcun criterio il massimo del punteggio di volta in volta consentito.

Ciascun componente della Commissione esprime, in sede di valutazione, un coefficiente ricompreso tra 0 e 1; il coefficiente così espresso verrà moltiplicato per il punteggio massimo previsto per il sub-criterio in esame. La valutazione del sub-criterio sarà data dalla media aritmetica delle singole valutazioni date da ciascun commissario.

Ciascun commissario dovrà assegnare ad ogni sub criterio un coefficiente di valutazione sulla base della seguente scala:

Valutazione ottima/eccellente: Coefficiente pari ad 1.

Giudizio sintetico: il parametro valutato è ritenuto molto valido e completo, ben definito e qualificante rispetto a quanto richiesto dal capitolato.

Valutazione buona: Coefficiente pari a 0,80.

Giudizio sintetico: il parametro valutato è ritenuto valido e completo rispetto a quanto richiesto dal capitolato.

Valutazione discreta: Coefficiente pari a 0,60.

Giudizio sintetico: il parametro valutato è ritenuto discreto rispetto a quanto richiesto dal capitolato.

Valutazione sufficiente: Coefficiente pari a 0,40.

Giudizio sintetico: il parametro valutato è ritenuto sufficiente rispetto a quanto richiesto dal capitolato.

Valutazione mediocri: Coefficiente pari a 0,20.

Giudizio sintetico: il parametro valutato è ritenuto parziale rispetto a quanto richiesto dal capitolato

Valutazione insufficiente: Coefficiente pari a 0.

Giudizio sintetico: il parametro valutato è ritenuto non adeguato rispetto a quanto richiesto dal capitolato e pertanto valutato insufficiente.

Il punteggio relativo all'offerta tecnica presentata da ciascun concorrente sarà dato dalla somma dei punteggi finali attribuiti ai parametri di valutazione.

Non saranno considerate idonee e quindi valide le offerte che, in sede di valutazione dell'offerta tecnica otterranno un punteggio inferiore a punti 37 considerando i punteggi attribuiti ai primi tre criteri (1+2+3). **(cd. Soglia minima di sbarramento)**

L'offerta tecnica, alla quale verrà attribuito il punteggio massimo di 80 punti, sarà valutata, in seduta riservata, dalla Commissione giudicatrice, mediante i criteri di valutazione di seguito indicati.

CRITERI DI VALUTAZIONE

1. Organizzazione e metodologie tecnico-operative di espletamento del servizio: da 0 a 20 punti;

2. Capacità progettuale, innovazione e sistema di gestione e monitoraggio: da 0 a 30 punti;

3. Piano di formazione e qualificazione continua del personale: da 0 a 10 punti;

4. Proposte aggiuntive di miglioramento del servizio: da 0 a 20 punti.

SUB-CRITERI

=====

1) Organizzazione e metodologie tecnico-operative di espletamento del servizio. Punteggio attribuibile max 20 punti.

1a) Presentazione generale del progetto e coerenza della proposta progettuale alle finalità del servizio descritto nel capitolato: Da 0 a 10 punti

Eccellente punti 10

Ottima punti 9

Buona punti 8

Discreta punti 7

Sufficiente punti 6

Insufficiente punti 0

1b) Metodologia organizzativa di lavoro e descrizione dettagliata delle tecniche che saranno adottate per il controllo e raggiungimento degli obiettivi previsti nei singoli progetti personalizzati : Da 0 a 10 punti.

Eccellente punti 10

Ottima punti 9

Buona punti 8

Discreta punti 7

Sufficiente punti 6

Insufficiente punti 0

2) Capacità progettuale, sistema di gestione e monitoraggio Punteggio attribuibile max 30 punti.

2a) Capacità progettuale (descrizione tecnica/organizzativa della gestione del servizio che si intende offrire, con particolare riferimento alle ricadute sui destinatari finali dei servizi/utenti, alle metodiche di comunicazione e informazione con l'utenza, alle metodiche di costruzione e implementazione dei progetti personalizzati e loro costante ed efficace verifica e monitoraggio): Da 0 a 10 punti.

Eccellente punti 10

Ottima punti 9

Buona punti 8

Discreta punti 7

Sufficiente punti 6

Insufficiente punti 0

2b) Introduzione di sistemi e/o attrezzature innovative finalizzate al miglioramento e all'ottimizzazione del servizio: Da 0 a 10 punti.

Eccellente punti 10

Ottima punti 9

Buona punti 8

Discreta punti 7

Sufficiente punti 6

Insufficiente punti 0

2c) Efficienza dell'organizzazione rispetto alla valorizzazione di reti territoriali e delle risorse presenti nel territorio : Da 0 a 10 punti.

Eccellente punti 10

Ottima punti 9

Buona punti 8

Discreta punti 7

Sufficiente punti 6

Insufficiente punti 0

3) Piano di formazione rivolto ad ogni operatore, professionale e amministrativo, coinvolto nel Servizio, da realizzare durante l'espletamento dello stesso. Da 0 a 10 punti.

La Commissione valuterà la pertinenza delle attività formative con il servizio oggetto di appalto, la loro frequenza e il numero degli operatori coinvolti in organico, la programmazione e l'articolazione temporale nel corso del periodo di espletamento del servizio.

Eccellente punti 10

Ottima punti 9

Buona punti 8

Discreta punti 7

Sufficiente punti 6
Insufficiente punti 0

4) Proposte aggiuntive di miglioramento del servizio: da 0 a 20 punti.

Le proposte integrative saranno valutate dalla Commissione, attribuendo un punteggio da 0 a 5 punti per ogni proposta migliorativa del servizio (massimo quattro proposte migliorative). Le proposte integrative dovranno essere effettivamente attuabili e aggiuntive, rispondenti a quanto previsto nel capitolato, con oneri a totale carico dell'affidatario.

=====

La somma dei punteggi ottenuti per i vari criteri di valutazione costituirà il punteggio totale dell'offerta tecnica.

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

All'offerta economica è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formula "quadratica"**

$$C_i = \left(\frac{A_i}{A_{max}} \right)^\alpha$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{max} = ribasso percentuale più conveniente

α = coefficiente tale per cui $0 < \alpha < 1$

Ad α è assegnato il valore pari a 0,50

All'offerta economica sono attribuiti max 20 punti.

L'offerta economica, che dovrà essere formulata in cifre, verrà valutata secondo i seguenti parametri:

- all'operatore economico che offre il prezzo più basso rispetto all'importo posto a base di gara sarà attribuito il massimo punteggio: Punti 20;
- alle altre offerte il relativo punteggio sarà attribuito mediante l'applicazione del coefficiente come da formula quadratica

L'offerta economica, redatta in lingua italiana, deve, a pena di esclusione dalla gara:

- essere espressa in cifre, con massimo due decimali;
- essere sottoscritta, con firma digitale, dal titolare o dal legale rappresentante dell'operatore economico;
- essere espressa al netto dell'IVA;
- indicare specificamente i costi relativi alla manodopera e i costi relativi alla sicurezza aziendale di cui al D.Lgs. 81/2008 che dovranno comunque risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. Si sottolinea che sia i costi della manodopera, sia i costi della sicurezza, poiché facenti parte dell'offerta, dovranno essere ricompresi nel prezzo proposto. Si precisa che i "costi della sicurezza aziendali" devono essere indicati in quanto trattasi dei costi che ciascun operatore è tenuto a sostenere a copertura delle misure preventive e protettive connesse ai rischi derivanti dall'attività di impresa e devono essere commisurati all'entità e alle caratteristiche del servizio oggetto dell'appalto. Trattasi quindi dei costi di gestione annui (per es. servizio di prevenzione e protezione, costi di informazione-formazione-addestramento in materia di sicurezza, medico competente ecc.) e dei costi operativi. I "costi della sicurezza aziendali" sono, pertanto, da tenere distinti dagli oneri per la sicurezza che la stazione Appaltante stanza al fine di eliminare i rischi da interferenze di cui al D.Lgs. 81/2008 e che nel caso del presente affidamento sono pari a zero.

Il punteggio complessivo ottenuto da ciascun operatore economico sarà determinato sommando il punteggio totale attribuito all'offerta tecnica con il punteggio attribuito all'offerta economica.

Risulterà aggiudicatario l'operatore economico che avrà ottenuto il punteggio totale più alto (punteggio totale offerta tecnica + punteggio offerta economica).

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica telematica avrà luogo il giorno nella data comunicata telematicamente ai partecipanti tramite portale MePA. Potranno partecipare i concorrenti, con le credenziali in proprio possesso, collegandosi a detto portale.

L'apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica telematica; se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi che saranno comunicati agli operatori economici a mezzo pubblicazione nella sezione Comunicazioni del MePA.

Il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio, qualora necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica telematica, procederà all'apertura dell'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica telematica, la Commissione inserirà i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, nel portale del MePA.

Nella medesima seduta, la Commissione procederà all'apertura dell'Offerta Economica, alla relativa valutazione e alla formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più operatori economici ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria l'operatore economico che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio di 5 giorni. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Sono considerate anormalmente basse le offerte i cui ribassi percentuali si discostano di almeno 3 punti percentuali rispetto alla media matematica dei ribassi offerti. (Es. media matematica dei ribassi % = 10% . Sarà oggetto di valutazione di anomalia l'offerta con ribasso dal 13% in su).

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta (tecnica + economica) appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il concorrente deve allegare in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione, esamina le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione, o il RUP qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al Dirigente tutti gli atti e i documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 55 del Codice, e non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18 (cd. stand still), come definito dallo stesso Codice, in quanto si tratta di un affidamento di contratto di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

All'atto della stipulazione del contratto o prima dell'avvio del servizio, nei caso di esecuzione anticipata, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva del 5% da calcolare sull'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53 del Codice e secondo le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata, a seguito della sottoscrizione del documento del documento di stipula secondo le modalità rese disponibili nella piattaforma MePA.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice. La Stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura, essendo indetta entro il 31 dicembre 2023, è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Si rinvia a quanto indicato al punto in merito all'accesso agli atti all'offerta tecnica.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Cagliari.

E' esclusa la compromissione in arbitri.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara.

Allegati

Sono parte integrante del presente Disciplinare di gara i seguenti allegati:

- Allegato 1 – Istanza di ammissione e dichiarazione integrativa al DGUE”;
- Allegato 2 – Modello di Offerta Economica
- Protocollo di legalità

- DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche

Cagliari,

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Teresa Carboni